

Per ulteriori informazioni
visita il sito dello studio

www.studiogiansalvo.it



Lanciano, 29/07/2013

Egr. Dott.

Oggetto: Osservazioni alla bozza di CTU sulla CAUSA R.G. – SIGG. –
BANCA .

Preventivamente è necessario precisare che:

- a) gli attori hanno presentato istanza ex. art. 92 Disp. Att. c.p.c. con la quale richiedevano di:
 - convocare urgentemente le parti, CTU e CTP e differire l'udienza del 22.11.2013;
 - dichiarare nulla la CTU e disporre la rinnovazione delle operazioni peritali;
- b) che il giudice con provvedimento del 19.07.2013 rigettava l'istanza e la richiesta di differimento di udienza, ritenendo che ogni questione critica verrà esaminata alla predetta udienza;
- c) che il giudice in data 19.07.2013 emetteva provvedimento con il quale, considerate le critiche sulle modalità operative del CTU rappresentate dagli attori, si riservava sulla liquidazione dell'onorario del perito successivamente alla valutazione dei profili critici della CTU.

Dott. Roberto Giansalvo

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Per ulteriori informazioni
visita il sito dello studio

www.studiogiansalvo.it



Dopo le necessarie premesse, alla bozza di CTU si devono effettuare le seguenti note critiche:

1. In primo luogo si rileva il CTU, per svolgere la CTU in oggetto, ha utilizzato documenti prodotti fuori termine e senza l'accordo delle parti. Ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il potere del CTU di esaminare con il consenso delle parti documenti non prodotti in causa è limitato all'ipotesi della consulenza contabile, previo consenso di tutte. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195 cpc. Il consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito di un esame contabile, può pertanto tenere conto di documenti irrualmente prodotti in causa, soltanto con il consenso delle parti. In mancanza di tale elemento la suddetta attività dell'ausiliare, è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 cpc.

I signori _____ non hanno fornito alcuna autorizzazione e/o consenso ex. art. 198 co. 2 cpc, all'uso della documentazione inviataLe tardivamente dalla _____ come da comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. in data 11.06.2013 ed anticipata via fax al consulente incaricato.

Il CTU non avrebbe potuto perciò estendere la propria attività fino alla ricerca e all'esame di documenti non acquisiti al processo, stante la mancata autorizzazione delle parti, **poiché la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire a carenze probatorie, ma semplicemente un mezzo teso a**

Dott. Roberto Giansalvo

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Per ulteriori informazioni
visita il sito dello studio

www.studiogiansalvo.it



determinare l'effettivo dare-avere tra le parti e l'esatto ammontare dei crediti rispettivi.

Il Giudice legittimamente autorizzando la proroga richiesta dal CTU di ulteriore 30 giorni, ha *de relato* autorizzato l'acquisizione di documentazione fuori dai termini processuali consentiti dal codice di rito.

Nel processo civile i documenti possono essere prodotti dalle parti in vari modi:

- con atto di citazione, al momento della costituzione (art. 163, comma 2, n. 5, c.p.c.);
- con la comparsa di risposta, al momento della costituzione (art. 167 c.p.c.);
- con le eventuali memorie, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- mediante deposito in cancelleria e comunicazione alle altre parti dell'elenco dei documenti depositati, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
- mediante ottemperanza ad un'ordinanza di esibizione (art. 210 c.p.c.), entro il termine fissato nell'ordinanza.

Il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti nelle forme sopra descritte, e cioè validamente acquisiti nel materiale probatorio. Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori di questi canali tipici non possono essere utilizzati dal giudice, e quindi neanche dal CTU.

Deve perciò ritenersi non corretta l'eventualità che il CTU accetti, esamini e ponga a fondamento della relazione documentazione che l'avvocato, o talora la stessa parte sostanziale del processo, abbia consegnato direttamente al CTU *brevi manu*, al momento stesso delle indagini peritali, in quanto tale possibilità è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al

Dott. Roberto Giansalvo

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

Per ulteriori informazioni
visita il sito dello studio

www.studiogiansalvo.it



CTU. La possibilità di utilizzazione di ulteriore documentazione contabile è però, subordinata al **consenso unanime delle parti** “*in mancanza di tale elemento la suddetta attività dell’ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa*”. Proprio con riferimento alla acquisizione di documentazione da parte del CTU, **nel dichiarare la nullità della relazione di CTU**, è stato stabilito che “il materiale sul quale il CTU può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione. Non è infatti ammissibile che una prova, inutilizzabile dal giudice, potesse essere utilizzata dal CTU, per raggiungere conclusioni che possano rifluire nella motivazione della sentenza, con la conseguenza che, in materia di prova documentale, quel che è inutilizzabile per il giudice, è del pari inutilizzabile per il CTU!!!!

Questa prassi è **scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale**. In particolare, tale prassi è formalmente scorretta perché:

- a) **l’art. 87 disp. att. c.p.c.** non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali;
- b) **l’art. 194 c.p.c.** consente al CTU, ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, ma non di raccogliere da esse prove documentali;
- c) nel rito civile è previsto un rigido **sbarramento per le deduzioni istruttorie**, superato il quale non è più possibile alcuna produzione documentale (art. 184, vecchio testo, c.p.c.). E poiché i termini per la produzione dei mezzi di prova, sono espressamente qualificati perentori, ne discende che:
 - 1) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;

Dott. Roberto Giansalvo

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Per ulteriori informazioni
visita il sito dello studio

www.studiogiansalvo.it



2) la violazione di essi non può essere sanata dall'acquiescenza delle parti.

Dal punto di vista **sostanziale** tale prassi è di fatto scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al CTU e sul punto è stato affermato che il CTU non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio, e che, se il CTU esamina documenti irritualmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione.

2) In secondo luogo si evidenzia che il CTU non ha risposto alle domande poste da parte attrice di ricalcolare il rapporto in oggetto al tasso legale ovvero al tasso 117 TUB.

Il consulente del giudice ha risposto al solo quesito di parte convenuta utilizzando una documentazione contabile prodotta fuori termine senza il consenso di parte attrice, tentando di ricalcolare il dettaglio delle rate di finanziamento dalla carente documentazione prodotta dalla BLS.

Come rilevato dallo stesso consulente del Giudice a pag. 4 della relazione in bozza, il CTU ha ricostruito la quota capitale delle rate basandosi sulla sola documentazione prodotta dalla BLS non avendo quindi modo di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali del finanziamento stesso. In altre parole, il CTU, ha preso per buono il conteggio delle rate effettuato da parte convenuta senza controllare l'aderenza delle stesse alle pattuizioni contrattuali.

Cordialmente.

Dott. Roberto Giansalvo

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it


N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

Per ulteriori informazioni
visita il sito dello studio

www.studiogiansalvo.it

STUDIO
GIANSALVO
Analisi e soluzioni criticita' aziendali

Dott. Roberto Giansalvo



Dott. Roberto Giansalvo

Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608

Pec: roberto.giansalvo@pec.it - Mail: boss@studiogiansalvo.it - giansalvo.roberto@gmail.com

www.studiogiansalvo.it

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.